

## **PATTO DI COLLABORAZIONE PER L'APERTURA DI UNA SALA DI LETTURA DELLA BIBLIOTECA "MARIO LUZI" IN ORARIO DI CHIUSURA ORDINARIA**

### **TRA**

Il Comune di Firenze, Direzione Cultura e Sport, Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili, per il quale interviene la dott.ssa Luana Nencioni, nata a San Giovanni Valdarno (Ar) il 20/8/1958, non in proprio ma in nome e per conto del Comune di Firenze, con sede in Palazzo Vecchio, Piazza Signoria, 1, 50122 Firenze, C.F. 01307110484, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili, in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente e con le deleghe attribuite, domiciliata per le funzioni in Via Garibaldi, 7 -50122 – Firenze, di seguito indicato come "*Comune*";

### **E**

l'Associazione "Taralluzzi, Amici della Luzi", di seguito denominata anche "*Proponente*", con sede in Firenze, presso la Biblioteca Luzi via Ugo Schiff 8, C.F. 94282590481, rappresentata legalmente dal Signor Giulio Piumelli, in qualità di Presidente, residente a Firenze, in via del Pino 20;

### **PREMESSO**

- che l'art. 118, comma 4, della Costituzione della Repubblica Italiana riconosce il principio di sussidiarietà chiamando Stato, Regioni, Città Metropolitane e Comuni a favorire "l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale";
- che, in ottemperanza al richiamato disposto costituzionale, l'art. 3 dello Statuto del Comune di Firenze esplicitamente sancisce il principio di sussidiarietà in ordine allo svolgimento delle proprie funzioni "anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- che il Comune di Firenze in data 23 ottobre 2017, con Deliberazione n. 54 del Consiglio Comunale, ha approvato il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadine, cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani";
- che è stata presentata dall'Associazione "Taralluzzi, Amici della Luzi" una proposta di collaborazione, scaturita nell'ambito degli incontri organizzati dalla Biblioteca "Mario Luzi" e condivisa con il Presidente del Quartiere 2 e la Commissione Cultura del medesimo Quartiere, finalizzata a raccogliere le

disponibilità dei cittadini e utenti interessati per aperture serali delle sale di studio e lettura oltre l'orario ordinario di chiusura della struttura;

- che la richiamata proposta di collaborazione è stata condivisa con il Presidente del Quartiere 2 e che la valutazione degli uffici tecnici della Direzione competente ha avuto esito positivo in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 4, del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadine, cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani";
- che la Biblioteca Mario Luzi, avente sede in Via Ugo Schiff n.8, facente parte delle Biblioteche comunali fiorentine, nell'ambito della Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze, è la sede prescelta per la realizzazione del presente Patto di collaborazione;
- che la proposta di Patto di collaborazione presentata riguarda il bene n. 9 dell'Elenco dei beni comuni (Allegato 2 alla Determinazione Dirigenziale n. 794 del 6 febbraio 2019);
- che l'intervento proposto dall'Associazione "Taralluzzi, Amici della Luzi", come da art. 6, comma 1 lettera a) e comma 2, lettera b) del sopra citato Regolamento, mira primariamente all'apertura di parte della Biblioteca "Mario Luzi" in orari di chiusura ordinaria;

## **SI DEFINISCE QUANTO SEGUE**

### **1. OBIETTIVI E AZIONI DI CURA/GESTIONE CONDIVISA**

La proposta ricevuta dall'Associazione Proponente si pone in conformità con quanto stabilito dalle Linee di indirizzo dell'AIB per l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale nelle biblioteche italiane e per l'utilizzo di personale a supporto dei bibliotecari, che riportano: *"la presenza di volontari nelle biblioteche italiane deve essere ricondotta a un'interpretazione autentica del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, fondata sul riconoscimento della funzione di interesse pubblico assegnata alle biblioteche, della loro specificità e della necessità di una gestione affidata a bibliotecari in possesso di adeguate competenze e qualificazioni professionali, che la presenza attiva dei cittadini contribuisce a integrare e valorizzare a garanzia della qualità delle prestazioni rese alla collettività"*.

Il presente Patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e l'Associazione "Taralluzzi, Amici della Luzi" finalizzate alla realizzazione degli interventi contenuti nella proposta pervenuta all'Amministrazione comunale al fine

di poter utilizzare spazi della Biblioteca “Mario Luzi”, esclusivamente a fini di lettura e studio, al di fuori dell’orario ordinario di apertura.

La Proponente intende effettuare (offrendo un supporto esterno per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità proprie della biblioteca) attività di apertura della sala al piano terreno della Biblioteca “Mario Luzi” esclusivamente per uso di sala lettura negli orari di chiusura ordinaria della Biblioteca in modalità e tempistiche concordati.

Del presente atto verrà data comunicazione al Comando del Corpo di Polizia Municipale per quanto di competenza anche in sede di articolazione locale;

## **2. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

Al fine di promuovere il valore del protagonismo giovanile e della cittadinanza attiva e consapevole attraverso l’uso della Biblioteca quale spazio di socialità condivisa e inclusiva si concorda che:

- l’apertura negli orari di chiusura ordinaria della sala posta al piano terreno della Biblioteca “Mario Luzi”, è destinata esclusivamente alla lettura e studio, in favore degli utenti iscritti alle Biblioteche comunali fiorentine e provvisti di tessera Sdiaf. La programmazione mensile dei giorni e degli orari di apertura sarà oggetto di specifico accordo con la/il Responsabile della Biblioteca;

## **3. MODALITÀ DI COLLABORAZIONE**

### **Le parti si impegnano a:**

1. operare secondo tutti principi generali espressi all’art. 3 del “Regolamento sulla collaborazione tra cittadine, cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani” affinché la collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
2. svolgere le attività di cui al punto 1) del presente articolo nel segno della puntuale osservanza del “Regolamento sulla collaborazione tra cittadine, cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani” nella sua interezza ed in ogni sua specifica parte;

### **la Proponente si impegna a:**

1. garantire l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti nelle Biblioteche comunali fiorentine;

2. non ostacolare interventi e/o iniziative di qualsivoglia natura previsti dall'Amministrazione Comunale;
3. segnalare tempestivamente al/alla Responsabile della Biblioteca le situazioni di danneggiamento, pericolo, atti di vandalismo (anche grafico), guasti, malfunzionamenti o non fruibilità di arredi riscontrate nello svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
4. far sì che tutti i volontari siano iscritti allo SDIAF e utilizzino, nello svolgimento dell'attività, il tesserino identificativo consegnato dalla Biblioteca;
5. consegnare tempestivamente al personale della biblioteca i programmi mensili di turnazione con i nominativi dei volontari al fine di consentire il monitoraggio delle presenze dei medesimi avendo cura di indicare il nominativo di un referente individuato per turno;
6. vigilare che lo spazio non venga utilizzato per attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene (art. 12, comma 2, Regolamento);
7. vigilare che non siano svolte attività contrastanti le leggi ed in genere disposizioni anche a carattere interno vigenti, ivi comprese le disposizioni relative alla tutela del software oltre ad attività in grado di produrre danni ad attrezzature e strutture;

#### **4. RENDICONTAZIONE, VALUTAZIONE E VIGILANZA**

La **Proponente** si impegna a produrre al/alla Responsabile della Biblioteca:

- a) la programmazione mensile di apertura della sala lettura al piano terreno;
- b) le informazioni periodiche sull'attività svolta e sulle eventuali criticità emerse;
- c) una relazione riepilogativa dell'attività svolta alla scadenza del Patto di collaborazione, anche al fine di valutare la possibilità di procedere al rinnovo.

**Il Comune si impegna a** fornire adeguata informazione alla cittadinanza circa l'attività svolta dalla Proponente in ordine alla collaborazione con l'Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto;

il Comune si riserva la facoltà di effettuare, senza preavviso, sopralluoghi per verificare se le attività svolte siano congrue con il presente patto;

#### **5. FORME DI SOSTEGNO**

**Il Comune si impegna a:**

- a) promuovere, pubblicizzare e incentivare l'utilizzo in orario serale del piano terra della Biblioteca come sala lettura e studio presso la cittadinanza;

- b) fornire ai sorveglianti i tesserini identificativi;
- c) fornire apposito affiancamento/formazione da parte del personale dell'Amministrazione Comunale;
- d) provvedere alla chiusura della Biblioteca attraverso apposite guardie giurate;
- e) valutare, anche su segnalazione della Proponente, gli eventuali adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le attività previste nel presente Patto nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle previsioni di intervento del Comune;

## 6. COPERTURA ASSICURATIVA

1. La *Proponente*, prima dell'inizio delle attività, deve dimostrare di aver adempiuto agli obblighi assicurativi di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 117 del 3/7/2017 comma 1; l'Amministrazione Comunale, in linea con quanto previsto dal sopra citato articolo, comma 3, assume a suo carico la spesa concernente detta copertura assicurativa e a tal fine procederà al rimborso alla Proponente degli oneri complessivi derivanti dalla stipula di apposita polizza assicurativa.
2. La *Proponente* si impegna a stipulare polizza RCT/RCO riferita all'esercizio di attività di collaborazione e sorveglianza anche serale presso la Biblioteca Luzi, finalizzata alla valorizzazione della Biblioteca ed alla maggiore fruizione della stessa secondo gli accordi contenuti nel presente Patto di collaborazione, svolta dagli operatori volontari impiegati dall'Associazione - max RCT € 3.000.000,00 unico. La garanzia RCO non è necessaria se nell'attività vengono impiegati solo volontari e non vi è alcun dipendente dell'Associazione medesima. In presenza di dipendenti occorre anche la garanzia RCO con massimale di € 3.000.000,00 con il limite di € 1.500.000,00 per ogni dipendente infortunato.
3. La *Proponente* si impegna ad effettuare le seguenti estensioni di garanzia: RC personale dei volontari, dipendenti ove esistano e di tutti coloro che partecipano all'attività - danni a cose in consegna e custodia con limite di risarcimento non inferiore ad € 300.000,00 - danni che potrebbero comportare l'interruzione di esercizio con limite di risarcimento non inferiore ad € 300.000,00, considerato terzo l'Amministrazione Comunale suoi amministratori e dipendenti - rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale, suoi amministratori e dipendenti.
4. Si conviene espressamente fra le parti che i volontari *dell'Associazione Proponente* integrano l'attività di vigilanza del personale delle Amministrazioni di competenza e che tali Amministrazioni restano, per tutti gli effetti di legge, custodi dei beni.

5. In taluni casi concordati, l'attività di vigilanza da parte del personale dipendente dall'Amministrazione Comunale potrà essere integrata da personale di Istituti di vigilanza privata.
6. La *Proponente*, nello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione Comunale da responsabilità per danni a cose e/o persone che abbiano a verificarsi negli spazi concessi durante le ore delle suddette attività.
7. La *Proponente* assume, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi sollevando il Comune da ogni responsabilità per fatti propri e dei suoi collaboratori riguardante lo svolgimento delle attività previste nel presente patto, come espressamente previsto dall'art.21, comma 4, del Regolamento;
8. la *Proponente* nello svolgimento delle attività previste dal presente Patto di collaborazione, si impegnano a mantenere indenne l'Amministrazione Comunale da responsabilità per danni a cose e/o persone che abbiano a verificarsi negli spazi concessi durante le ore delle suddette attività;
9. il/la Responsabile della Biblioteca, in qualità di Preposto, dovrà informare, attraverso il ritiro firma, i referenti delle Associazioni circa: a) il Piano di emergenza; b) le vie di fuga e luogo di ritrovo esterno; c) presidi antincendio; d) ubicazione della cassetta di primo soccorso; e) luogo di conservazione del DVR.

## **7. DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA**

La durata del presente Patto di collaborazione è di un anno, rinnovabile fino a tre anni dopo la verifica dell'attività svolta;

La Proponente si impegna a comunicare le eventuali interruzioni o cessazioni dell'attività a causa di eventi non programmati;

*L'Amministrazione Comunale si riserva, sin da ora, per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione con congruo preavviso, da rendersi per mezzo di raccomandata a/r e che il presente Patto potrà essere risolto per inadempimento parziale o totale agli impegni assunti dal Proponente;*

## **8. RESPONSABILITÀ**

### **I Proponenti si impegnano a:**

- sottoscrivere per accettazione e rispettare integralmente tutte le eventuali indicazioni e modalità operative che il Comune riterrà opportuno indicare per lo svolgimento delle attività oggetto del presente patto.

- assumere il ruolo di “consegnatari” della struttura e delle attrezzature contenute;
- comunicare i nominativi ed il numero dei collaboratori, provvisti di tessera Sdiarf, impegnati per l’attività presso la Biblioteca “Mario Luzi”;
- rispettare le disposizioni relative all’accesso ai locali messi a disposizione;

La Proponente si assume l’obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente Patto di collaborazione, di coordinarli e di vigilare al fine di garantire l’osservanza ed il rispetto di quanto in esso concordato.

## **9. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

Il presente Patto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017.

## **10. TUTELA DEI DATI PERSONALI**

La Proponente con la sottoscrizione del presente Patto si impegna a trattare i dati di cui entra in possesso per i soli fini di cui al medesimo Patto e limitatamente al periodo di durata, esclusa ogni altra finalità; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento dell’attività. La Proponente si impegna, altresì, al rispetto del GDPR 2016/679 e restante normativa nazionale in materia di protezione delle persone fisiche.

Firenze, .....

*Per il Comune di Firenze*

**La Dirigente del Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili**

Dott.ssa Luana Nencioni

.....

**Per l’Associazione Proponente “Taralluzzi, Amici della Luzi”**

Il Presidente, sig. Giulio Piumelli

.....